



**CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

AQUATEMPRA S.S.D.

Viale delle Olimpiadi n. 92 ,50053 – EMPOLI (FI)

Sommario

1. Premessa	2
2. Finalità	2
3. Doveri e obblighi dei tesserati	3
4. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici	4
5. Diritti, doveri o obblighi degli atleti	5
6. Tutele e sanzioni disciplinari	6
7. Selezione degli operatori	7
8. Formazione	7
9. Conflitto di interesse e incompatibilità.....	7
10. Riservatezza e trattamento dei dati personali	8
11. Sanzioni applicabili	8
12. Norme finali	9

1. Premessa

1. Il presente Codice di condotta è rivolto agli atleti, ai tesserati, agli allenatori, ai dirigenti, ai collaboratori che a qualsiasi titolo, livello e qualifica prestano la propria attività presso da Aquatempra S.S.D. a r.l., con sede in Empoli (FI), Viale delle Olimpiadi n. 92, 50059.
2. I soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.
3. Il Codice di condotta ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, nonché le eventuali integrazioni apportate alle Linee Guida adottate dalla FIN e pubblicate in data 10.10.2023.
4. Il presente Codice di Condotta è pubblicato sul sito internet della SSD e affisso presso la sede della medesima, nonché comunicato al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer), istituito presso la FIN ai sensi dell'art. 8 delle Linee Guida FIN, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati.

2. Finalità

1. Il presente Codice di condotta è finalizzato:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;

- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- j) alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- k) alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

3. Doveri e obblighi dei tesserati

1. I tesserati sono obbligati a:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
 - e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
 - f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
 - g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni tutte le situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

4. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. I dirigenti sportivi e i tecnici sono obbligati a:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni le situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

5. Diritti, doveri o obblighi degli atleti

1. Gli atleti sono obbligati a:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

6. Tutele e sanzioni disciplinari

1. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e controllo adottato dalla SSD.
2. Nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di condotta si applicherebbero le sanzioni previste dall'art. 10 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive.
3. Laddove ne sussistono i presupposti verrà tempestivamente informato l'Ufficio della Procura Federale.

4. Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice Etico da parte dei soggetti a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà del Procuratore federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

7. Selezione degli operatori

1. I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono produrre l'intera documentazione richiesta dalla SSD prima di poter instaurare con la stessa un rapporto di lavoro o di collaborazione. Il rifiuto di produrre le certificazioni richieste impedisce la nascita del rapporto stesso.
2. La SSD acquisisce il certificato del casellario giudiziario prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con coloro che sono coinvolti nell'attività sportiva a qualunque titolo.
3. La SSD ha il potere di controllare periodicamente il possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste anche durante l'esecuzione del contratto di lavoro o di collaborazione.
4. È causa ostativa alla conclusione oppure alla prosecuzione del rapporto di lavoro aver ricevuto una condanna penale.

8. Formazione

1. I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'art. 5.4 del Modello organizzativo e controllo dell'attività sportiva.

9. Conflitto di interesse e incompatibilità

1. Allo scopo di evitare conflitti di interesse, è vietato il cumulo di più funzioni in capo al medesimo soggetto. Sono sempre incompatibili tra loro le seguenti funzioni:
2. Responsabile delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer), istituito presso la FIN;
3. Allenatori, tecnici e tutti coloro che hanno rapporti continuativi con gli atleti presso Aquatempra SSD;
4. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni presso Aquatempra SSD.

5. I destinatari del presente Codice etico sono – in ogni caso e anche fuori dalle ipotesi descritte dal comma precedente – tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
6. Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.
7. Pertanto, i destinatari del presente Codice Etico devono:
 - a) rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;
 - b) astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
 - c) astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.
8. Sono fatte salve specifiche discipline di incompatibilità e gestione del conflitto di interessi eventualmente previste per Giudici, Tecnici e Ufficiali di gara secondo le singole Policy adottate per ciascuna disciplina cui si fa espresso rinvio.

10. Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. La SSD garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante di violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di 5 anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall'art. 5.12 e art. 11 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive.

11. Sanzioni applicabili

1. Nel caso in cui venga accertata la commissione di condotte violative del presente Codice di condotta, configuranti abuso, discriminazione e violenza, a danno degli atleti oppure dei lavoratori e dei collaboratori, nonché in caso di condanna definitiva per la commissione di reati a sfondo

sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve tempestivamente informare la S.S.D. e, laddove ne ricorrano i presupposti, gli organi di giustizia sportiva.

2. Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti dell'ente affiliante, a carico di tutti coloro che sono assoggettati al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e al presente Codice di condotta e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, possono essere irrogate in base alla gravità del comportamento realizzato le seguenti sanzioni:

- a. Richiamo verbale;
- b. Multa;
- c. Sospensione;
- d. Espulsione.

3. Sono, altresì, sanzionabili coloro che abbiano effettuato dolosamente una segnalazione consapevole della sua falsità e con lo scopo di ledere altri.

4. Le sanzioni vengono adottate nel rispetto del principio di proporzionalità tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'ente affiliante.

12. Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida e del Regolamento sulle politiche di safeguarding della FIN.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto e nei



Regolamenti adottati da Aquatempira S.S.D. a r.l, compresi il Codice Etico e nel Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva.

4. Il presente Codice di Condotta, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.